



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno VI - n. 1-2011**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**11**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno VI - n. 1-2011  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
P. Colella, A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 - Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133 - Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli  
E-mail: martedes@unina.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 - Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 - Facoltà di Giurisprudenza  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18  
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

## Presentazione

La sezione di Giurisprudenza e legislazione canonica relativa al primo numero dell'anno 2011 della rivista *Diritto e Religioni* pubblica tre documenti di legislazione ed una sentenza rotale, *coram* Sciacca.

Ancora una volta, quindi, la sezione dimostra la sua vitalità e la ricchezza nonché la varietà del materiale a disposizione.

I documenti legislativi sono la lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* del Regnante Pontefice, con la quale si adottano le misure necessarie alla prevenzione ed al contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario nello Stato Città del Vaticano, lo Statuto dell'Autorità di informazione finanziaria e la Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminosa e del finanziamento del terrorismo. La scelta di pubblicare documenti che riguardano lo Stato Città del Vaticano nella sezione giurisprudenza e legislazione canonica, documenti che avrebbero potuto trovare spazio nella parte relativa al diritto internazionale, si collega alla Lettera Enciclica *Caritas in Veritate* di Benedetto XVI. Una Enciclica che costituisce il punto di partenza di questo articolato normativo, attestato dallo stesso *Motu Proprio*: "La Sede Apostolica ha sempre levato la sua voce per esortare tutti gli uomini di buona volontà, e soprattutto i responsabili delle Nazioni, all'impegno nell'edificazione, anche attraverso una pace giusta e duratura in ogni parte del mondo, della universale città di Dio verso cui avanza la storia della comunità dei popoli e delle Nazioni [Benedetto XVI, **Lett. enc. Caritas in veritate** (29 giugno 2009), 7: AAS 101 /2009), 645]. La pace purtroppo, ai nostri tempi, in una società sempre più globalizzata, è minacciata da diverse cause, fra le quali quella di un uso improprio del mercato e dell'economia e quella, terribile e distruttrice, della violenza che il terrorismo perpetra, causando morte, sofferenze, odio e instabilità sociale". Si tratta di documenti che rientrano, quindi, nella profonda riflessione che la Chiesa e segnatamente il Regnante Pontefice stanno portando avanti in tema di globalizzazione economica e finanziaria e sviluppo integrale della persona umana.

## **Lettera apostolica in forma di “motu proprio” per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario**

La Sede Apostolica ha sempre levato la sua voce per esortare tutti gli uomini di buona volontà, e soprattutto i responsabili delle Nazioni, all’impegno nell’edificazione, anche attraverso una pace giusta e duratura in ogni parte del mondo, della universale città di Dio verso cui avanza la storia della comunità dei popoli e delle Nazioni [Benedetto XVI, **Let. enc. Caritas in veritate** (29 giugno 2009), 7: AAS 101 /2009), 645].

La pace purtroppo, ai nostri tempi, in una società sempre più globalizzata, è minacciata da diverse cause, fra le quali quella di un uso improprio del mercato e dell’economia e quella, terribile e distruttrice, della violenza che il terrorismo perpetra, causando morte, sofferenze, odio e instabilità sociale.

Molto opportunamente la comunità internazionale si sta sempre più dotando di principi e strumenti giuridici che permettano di prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La Santa Sede approva questo impegno ed intende far proprie queste regole nell’utilizzo delle risorse materiali che servono allo svolgimento della propria missione e dei compiti dello Stato della Città del Vaticano.

In tale quadro, anche in esecuzione della Convenzione Monetaria fra lo Stato della Città del Vaticano e l’Unione Europea del 17 dicembre 2009, ho approvato per lo Stato medesimo l’emanazione della Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 30 dicembre 2010, che viene oggi promulgata.

*Con la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio:*

- a) stabilisco che la suddetta Legge dello Stato della Città del Vaticano e le sue future modificazioni abbiano vigenza anche per i Dicasteri della Curia Romana e per tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede ove essi svolgano le attività di cui all’art.2 della medesima Legge;
- b) costituisco l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) indicata nell’articolo 33 della Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, quale Istituzione collegata alla Santa Sede, a norma degli articoli 186 e 190-191 della Costituzione Apostolica “Pastor Bonus”, conferendo ad essa la personalità giuridica canonica pubblica e la personalità civile vaticana ed approvandone lo Statuto, che è unito al presente Motu Proprio;
- c) stabilisco che l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) eserciti i suoi compiti nei confronti dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti di cui alla lettera a);
- d) delego, limitatamente alle ipotesi delittuose di cui alla suddetta Legge, i com-

*Lettera apostolica in forma di "motu proprio" per la prevenzione ed il contrasto delle attività...*

petenti Organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano ad esercitare la giurisdizione penale nei confronti dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti di cui alla lettera a).

Dispongo che quanto stabilito abbia pieno e stabile valore a partire dalla data odierna, **nonostante qualsiasi disposizione contraria**, pur meritevole di speciale menzione.

La presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio stabilisco che sia pubblicata in Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 30 dicembre dell'anno 2010, sesto del Pontificato.

BENEDICTUS PP. XVI

## **Statuto dell'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), 30.12.2010**

### CAPO I

#### Articolo 1

##### *Istituzione, finalità e sede*

§ 1. È eretta con Motu Proprio del Sommo Pontefice Benedetto Decimo Sesto del 30 dicembre 2010 l'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) avente compiti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo.

§ 2. L'Autorità di Informazione Finanziaria è una Istituzione collegata con la Santa Sede a norma degli articoli 186 e 190-191 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*.

§ 3. L'Autorità gode di personalità giuridica canonica pubblica e di personalità giuridica civile vaticana.

§ 4. Essa ha sede legale nello Stato della Città del Vaticano.

#### Articolo 2

##### *Funzioni*

§ 1. L'Autorità di Informazione Finanziaria svolge le funzioni, i compiti e le attività indicati nella Legge dello Stato della Città del Vaticano concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo 30 dicembre 2010, n. CXXVII.

§ 2. L'Autorità di Informazione Finanziaria, a norma del diritto e dei principi internazionali in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, esercita le funzioni, i compiti e le attività richiamati nel paragrafo che precede e nel presente Statuto in piena autonomia e indipendenza.

§ 3. L'Autorità svolge il suo servizio nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 2 della Legge dello Stato della Città del Vaticano concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo 30 dicembre 2010, n. CXXVII operanti sul territorio dello Stato della Città del Vaticano oltre che dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede.

### CAPO II

#### Articolo 3

##### *Organi e personale dell'Autorità*

§ 1. Sono Organi dell'Autorità di Informazione Finanziaria.

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio direttivo.

§ 2. Fanno parte dell'Autorità il Direttore e il personale addetto.

#### Articolo 4

##### *Presidente*

§ 1. Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice; dura in carica cinque anni e può essere confermato.

§ 2. Il Presidente sorveglia l'andamento dell'Autorità promuovendone il regolare ed efficace funzionamento.

§ 3. Egli presiede il Consiglio direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da un Membro del Consiglio direttivo a ciò designato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

§ 4. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Autorità e l'uso della firma. Il Presidente o chi ne fa le veci può delegare di volta in volta o per determinati atti o attività la facoltà di rappresentare l'Autorità di fronte ai terzi e in giudizio.

#### Articolo 5

##### *Consiglio direttivo*

§ 1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Autorità ed è composto da altri quattro membri nominati dal Sommo Pontefice tra persone di provata affidabilità, competenza e professionalità.

§ 2. Il Consiglio direttivo, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento della struttura dell'Autorità, della quale programma, dirige e controlla l'attività. In tale ambito ed a titolo esemplificativo: a) formula, in armonia con i fini istituzionali, le strategie fondamentali ed i relativi programmi per l'attività dell'Autorità e vigila sulla loro attuazione; b) emana regolamenti di natura organizzativa aventi anche rilevanza esterna; c) partecipa, anche attraverso propri rappresentanti, agli organismi internazionali impegnati nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale e alle attività di studio e di ricerca da questi organizzate; d) sovrintende al personale dell'Autorità promuovendone la formazione professionale specifica; e) delega al Direttore o ad altri soggetti addetti all'Autorità, con apposite comunicazioni di servizio indicanti principi e criteri direttivi, determinate tipologie di atti aventi natura ricorrente.

§ 3. Il Consiglio direttivo può attribuire a singoli membri poteri per il compimento di determinati atti o per la supervisione di determinate attività od aree di attività, stabilendone poteri, modalità di svolgimento e di informativa al Consiglio.

§ 4. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, in via ordinaria, di norma ogni trimestre e, in via straordinaria, ogni volta che se ne manifesti la necessità. Il Presidente fissa l'ordine del giorno della seduta, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie indicate nell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

§ 5. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai singoli componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con mezzi che ne garantiscono il ricevimento; nei casi di urgenza la convocazione è effettuata con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di

comunicazione urgente almeno un giorno prima della seduta.

§ 6. Le riunioni del Consiglio, che possono essere tenute anche in videoconferenza, sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti e all'unanimità qualora siano presenti tre membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre membri.

§ 7. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve redigersi verbale da iscriversi nel relativo libro da firmarsi a cura del Presidente e del segretario. Il libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

## Articolo 6

### *Direttore e personale dell'Autorità*

§ 1. Il Direttore, in possesso di adeguata e comprovata competenza e professionalità in campo giuridico-finanziario ed informatico maturata nelle materie istituzionali dell'Autorità, è nominato dal Presidente con il nulla osta del Segretario di Stato.

§ 2. Il Direttore:

- a) è responsabile dell'attività operativa dell'Autorità;
- b) coordina l'attività del personale addetto ai fini dell'esecuzione dei programmi e dei compiti dell'Autorità;
- c) sottopone al Consiglio direttivo ogni atto che non rientri nelle sue competenze;
- d) è normalmente invitato a partecipare alle adunanze del Consiglio direttivo;
- e) cura l'Amministrazione dell'Autorità.

§ 3. Il personale dell'Autorità, di norma in possesso di un'adeguata esperienza professionale nelle materie istituzionali della medesima, viene assunto dal Presidente dell'Autorità con il nulla osta del Segretario di Stato.

## Articolo 7

### *Segreto*

§ 1. I soggetti menzionati negli articoli di cui al presente Capo sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda l'Autorità ed i suoi rapporti con i terzi.

§ 2. L'obbligo di segreto non è di ostacolo all'adempimento degli obblighi in materia di cooperazione internazionale e nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, inquirente e giudicante, quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

## CAPO III

### Articolo 8

#### *Risorse, contabilità e bilancio*

§ 1. All'Autorità di Informazione Finanziaria sono attribuiti mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

§ 2. Il Consiglio direttivo, entro il trentuno marzo di ogni anno, deve approvare il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente.

§ 3. L'esercizio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

§ 4. Il Presidente, dopo l'approvazione, trasmette il bilancio di esercizio al Cardinale Segretario di Stato.

#### CAPO IV

##### Articolo 9

###### *Relazione sull'attività*

§ 1. L'Autorità di Informazione Finanziaria trasmette al Segretario di Stato una relazione sulla propria attività nei termini previsti dalla legge.

#### CAPO V

##### Articolo 10

###### *Approvazione e pubblicazione*

§ 1. Il presente Statuto è approvato e sarà pubblicato in *Acta Apostolicae Sedis*.

§ 2. Per quanto non disposto da questo Statuto si applicano le vigenti disposizioni canoniche e civili vaticane.

## **Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, 30.12.2010**

30 dicembre 2010  
LA PONTIFICIA COMMISSIONE  
PER LO STATO  
DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- Visto il Trattato del Laterano, sottoscritto in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;
  - Vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;
  - Vista la legge sulle Fonti del Diritto 1° ottobre 2008, n. LXXI;  
considerando:
    - che il riciclaggio dei proventi di attività illecite e, altresì, lo sfruttamento del sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro di provenienza lecita a scopo di finanziamento del terrorismo minano alla base le fondamenta delle società civili costituendo una minaccia per l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità dei sistemi finanziari;
    - che il riciclaggio dei proventi di attività criminose ed il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale e che, pertanto, le misure adottate esclusivamente a livello di singola giurisdizione, senza coordinamento né cooperazione internazionali, finirebbero per avere effetti limitati;
    - che ogni Stato e Giurisdizione, in ragione delle peculiarità transnazionali dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, devono fornire il proprio contributo introducendo nella legislazione interna regole e presidi coerenti con i principi e gli standard concordati a livello internazionale e comunitario contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;
    - che la Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione europea del 17 dicembre 2009 (2010/C 28/05) prevede, tra l'altro, l'introduzione di presidi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- ha ordinato e ordina quanto appresso da osservarsi come legge dello Stato:

### CAPO I Definizioni ed ambito di applicazione Articolo 1 *Definizioni*

Ai fini della presente legge si intende per:

1. "*beni*": i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa

quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

2. “*titolare effettivo*”: la persona o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato alla presente Legge;

3. “*dati identificativi*”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione e la sede legale; avuto riguardo alle persone fisiche ed ai soggetti da queste diversi appartenenti a Stati esteri costituiscono dati identificativi, secondo le leggi di quelle giurisdizioni, anche gli estremi relativi alla posizione fiscale;

4. “*prestatori di servizi relativi a società e trust*”: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: a) costituire società o altre persone giuridiche; b) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche; c) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica; d) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo; e) esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra persona;

5. “*persone politicamente esposte*”: le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato alla presente Legge;

6. “*reato grave*”: i reati contenuti nel Capo III della presente legge e nel Codice penale agli articoli 145-154 (delitti contro la libertà individuale); 171-174 (corruzione); 248 (associazione per delinquere); 256 (falsità in monete e carte di pubblico credito); 295-297 (frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti); 331 – 339 (delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie); 402-404 (furto); 406-412 (rapina, estorsione e ricatto); 413 (truffa); 421 (ricettazione); 460-470 (contravvenzioni concernenti le armi e le materie esplodenti) e comunque ogni fattispecie delittuosa punita nel minimo con la reclusione o l’arresto pari o superiore a sei mesi o nel massimo con la reclusione o l’arresto pari o superiore ad un anno;

7. “*stupefacenti e sostanze psicotrope*”: ogni pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

8. “*finanziamento del terrorismo*”: qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia e alla erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dalla presente legge; e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti;

9. “*condotte con finalità di terrorismo*”: le condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi

atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per lo Stato;

10. "*dispositivi esplosivi o comunque micidiali*": armi da sparo e tutte le altre, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, tutti gli strumenti atti ad offendere, i gas asfissianti o accecanti, le sostanze corrosive;

11. "*banca di comodo*": un ente creditizio, o un ente che svolge attività equivalenti, costituito in uno Stato in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione ed una gestione reale e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato;

12. "*conti correnti di corrispondenza*": conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);

13. "*servizi di pagamento*": servizi che permettono l'esecuzione di depositi, prelievi, ordini ed operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, relativamente ad un conto di pagamento, ovvero l'emissione e/o l'acquisizione di strumenti di pagamento e le rimesse di denaro;

14. "*operazione*": la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti indicati nell'articolo 2, lettere p) e q), un'attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;

15. "*operazione collegata*": un'operazione, ancorché autonoma, che unitamente ad altra o ad altre costituisca un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ad euro 15.000, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;

16. "*conti di passaggio*": rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti dai soggetti obbligati alla presente legge, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio o per conto della clientela;

17. "*mezzi di pagamento*": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

18. "*moneta elettronica*": un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente;

19. "*prestatore di servizi di pagamento*": la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi;

20. "*trasferimento di fondi*": una transazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona;

21. "*denaro contante*": a) strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali *travellers cheque*, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza

restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario; b) denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio);

22. “*servizi e attività di investimento*”: qualsiasi servizio o attività (ricezione e trasmissione di ordini; esecuzione di ordini per conto dei clienti; negoziazione per conto proprio; gestione di portafogli; consulenza in materia di investimenti, assunzione e collocamento di strumenti finanziari) avente ad oggetto strumenti finanziari (valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di organismi di investimento collettivo; contratti di opzione; strumenti finanziari derivati);

23. “*strumenti finanziari*”: valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di organismi di investimento collettivo; contratti di opzione; strumenti finanziari derivati;

24. “*emittenti*”: i soggetti dello Stato o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati dello Stato;

25. “*informazione privilegiata*”: un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;

26. “*intermediazione assicurativa*”: le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione o compiere atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione; sono escluse le attività esercitate dalle imprese di assicurazione nonché dagli impiegati di un'impresa di assicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa e, altresì, le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'attività professionale, sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o nella gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione su base professionale o nelle attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;

27. “*prestazione professionale*”: prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti di cui all'articolo 2 dalla quale si presuma, nel momento in cui ha inizio, che avrà una certa durata;

28. “*rapporto continuativo*”: rapporto di durata che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisca in una sola operazione;

29. “*rapporto d'affari*”: un rapporto, professionale o commerciale, che sia correlato con le attività professionali svolte dai soggetti di cui all'articolo 2 e che, nel momento della sua instaurazione, si presuma possa avere una certa durata;

30. “*terzi*”: ogni soggetto (persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura) situato in uno Stato estero, che, conformemente a quanto stabilito nella presente legge, sia soggetto a registrazione professionale obbligatoria legale ed a sorveglianza, applichi misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti;

31. “*fondi*”: le attività ed utilità finanziarie, disponibili anche tramite soggetto interposto, di qualsiasi natura, compresi anche: a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; b) i depositi presso qualunque soggetto, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; c) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; d) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le

cauzioni e gli altri impegni finanziari; e) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; f) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie; g) tutti gli strumenti di finanziamento delle esportazioni;

32. “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

33. “congelamento di fondi”: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

34. “congelamento di risorse economiche”: il divieto di movimentazione, trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi anche la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

35. “soggetti designati”: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento;

36. “suolo”: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

37. “acque”: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee;

38. “acque superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee, le acque di transizione;

39. “acque sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;

40. “inquinamento atmosferico”: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'emissione e alla conseguente introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

41. “emissione”: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

42. “rifiuti”: prodotti fuori norma; prodotti scaduti; sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie; elementi inutilizzabili; sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio, acidi contaminati, solventi contaminati); residui di processi industriali; residui di procedimenti antinquinamento; residui di lavorazione/sagomatura; residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime; sostanze contaminate; qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata.

## Articolo 2

### *Soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*

1. Ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura, incluse le filiali e le succursali di soggetti esteri, che svolge professionalmente un'attività consistente:

a. nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;

b. nell'intermediazione assicurativa;

c. nell'assunzione di partecipazioni;

- d. nella raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
  - e. nel compimento di operazioni di prestito;
  - f. nello svolgimento di servizi di pagamento;
  - g. nell'emissione e gestione di mezzi di pagamento;
  - h. nel rilascio di garanzie e di impegni di firma;
  - i. nella locazione di cassette di sicurezza;
  - j. nello svolgimento di operazioni in cambi per proprio conto o per conto della clientela;
  - k. nell'acquisto e nella vendita o anche nella mediazione di beni immobili o imprese;
  - l. nella gestione di denaro e di strumenti finanziari;
  - m. nell'apertura o nella gestione di conti o depositi bancari, libretti di risparmio o depositi di titoli;
  - n. nella costituzione, gestione o amministrazione di *trust*, società o strutture analoghe nonché nella prestazione di servizi relativi a società o *trust*;
  - o. nello svolgimento di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari;
  - p. nell'esercizio, in via principale, strumentale o sussidiaria, della professione di revisore dei conti, contabile esterno e consulente tributario;
  - q. nell'esercizio, in via principale, strumentale o sussidiaria, della professione di notaio e di legale, quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di specifiche operazioni (acquisto e vendita di beni immobili o imprese; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di *trust*, società o strutture analoghe);
  - r. nella negoziazione di beni (soltanto quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore ad euro 15.000)
- è tenuto ad osservare gli obblighi di adeguata verifica, di registrazione dei rapporti e delle operazioni, di conservazione delle informazioni ad essi inerenti e di segnalazione delle operazioni sospette; a tali fini deve predisporre adeguati assetti organizzativi e procedure, nonché assicurare un'adeguata formazione del personale.

2. I soggetti di cui al comma che precede adottano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, ogni provvedimento necessario per assicurare il puntuale ed immediato adempimento degli obblighi previsti. Dei provvedimenti assunti dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla loro adozione, all'Autorità di Informazione Finanziaria.

## CAPO II

### Disposizioni penali in materia di riciclaggio

#### Articolo 3

#### *Riciclaggio*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo X "Dei delitti contro la proprietà" Capo V alla rubrica "Della ricettazione" è aggiunto " del riciclaggio e dell'autoriciclaggio". Nello stesso Capo dopo l'art. 421 è aggiunto l'articolo 421 bis del seguente tenore:*

*421bis* Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 421, sostituisce o trasferisce

denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro mille ad euro quindicimila.

Nei casi previsti dal comma che precede si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro mille ad euro diecimila se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da reato grave per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Nei confronti della persona che ha commesso il reato grave si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro mille ad euro diecimila.

Nei casi previsti dal comma uno la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La fattispecie delittuosa sussiste anche se le attività che hanno generato il denaro, i beni o le altre utilità da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato.

Nei casi di condanna è obbligatoria la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dell'attività delittuosa, tranne che essi appartengano a persone estranee al reato. Il giudice, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

### CAPO III

#### Altre fattispecie delittuose

##### Articolo 4

##### *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 bis del seguente tenore:*

138 bis Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia persone o associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

##### Articolo 5

##### *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 ter del seguente tenore:*

138 ter Chiunque, fuori dai casi di cui all'articolo 138 bis, arruola una o più persone

*Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose...*

per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

#### Articolo 6

##### *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 quater del seguente tenore:*

*138 quater* Chiunque, fuori dai casi di cui all'articolo 138 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

#### Articolo 7

##### *Attentato per finalità terroristiche o di eversione*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 quinquies del seguente tenore:*

*138 quinquies* Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione, attenta alla vita od all'incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

#### Articolo 8

##### *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 sexies del seguente tenore:*

*138 sexies* Salvo che non costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

#### Articolo 9

##### *Malversazione a danno dello Stato*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo X "Dei delitti contro la proprietà" Capo III "Truffa ed altre frodi" dopo l'articolo 416 è aggiunto l'articolo 416 bis del seguente tenore:*

416 bis Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico od istituzione contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se i fatti previsti sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.

#### Articolo 10

##### *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo X "Dei delitti contro la proprietà" Capo III "Truffa ed altre frodi" dopo l'articolo 416 bis è aggiunto l'articolo 416 ter del seguente tenore:*

416 ter La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 413 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici od istituzioni.

#### Articolo 11

##### *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo X "Dei delitti contro la proprietà" Capo III "Truffa ed altre frodi" dopo l'articolo 416 ter è aggiunto l'articolo 416 quater del seguente tenore:*

416 quater Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 413, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici od istituzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti previsti sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.

#### Articolo 12

##### *Abuso di informazioni privilegiate*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo VI "Dei delitti contro la fede pubblica" dopo il Capo V "Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti" è aggiunto il Capo V bis "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" nel cui ambito è collocato l'articolo 299 bis del seguente tenore:*

299 bis È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro,

della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma uno si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma uno.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata al massimo.

### Articolo 13

#### *Manipolazione del mercato*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo VI "Dei delitti contro la fede pubblica" dopo il Capo V "Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti" è aggiunto il Capo V bis "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" nel cui ambito è collocato l'articolo 299 ter del seguente tenore:*

299 ter Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinquemilioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

### Articolo 14

#### *Tratta di persone*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo II "Dei delitti contro la libertà" Capo III "Dei delitti contro la libertà individuale" è aggiunto l'articolo 145 bis del seguente tenore:*

145 bis Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 145 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a vent'anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti alla sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

### Articolo 15

#### *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*

*All'art. 295, commi uno e due, la sanzione è rispettivamente così modificata "con la*

*Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose...*

*reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro diecimila” e “con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro ventimila”.*

#### Articolo 16

##### *Fabbricazione, introduzione, vendita e detenzione di armi nello Stato*

1. All'articolo 460 la sanzione è così modificata “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.

2. All'articolo 461 la sanzione è così modificata “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.

3. All'articolo 462 la sanzione è così modificata “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.

4. All'articolo 463 la sanzione è così modificata “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.

5. All'articolo 464 la sanzione è così modificata, nel comma primo, “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”, nel comma secondo, “con l'arresto fino a due anni e sei mesi e con l'ammenda da euro mille ad euro tremila”, nel comma terzo, “con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda da euro tremila ad euro cinquecento”.

6. All'articolo 466 la sanzione è così modificata “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.

7. All'articolo 467 la sanzione è così modificata “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila” e “nei casi più gravi con l'arresto fino a due anni e sei mesi e con l'ammenda da euro mille ad euro tremila”.

8. All'articolo 468 la sanzione è così modificata “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.

9. All'articolo 469 la sanzione è così modificata “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.

#### Articolo 17

##### *Contrabbando*

*Nel Libro III “Delle contravvenzioni in ispecie” Titolo I “Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico” è aggiunto il Capo X “Contrabbando” nel cui ambito è collocato l'art. 459 bis del seguente tenore:*

459 bis È punito con l'arresto fino a due anni o, in alternativa, con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti nel comma due;

b) è sorpreso con merci nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

c) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;

d) porta merci fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette ai diritti di confine.

Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti.

Il confine con lo Stato italiano costituisce la linea doganale.

Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.

Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo a mezzo dei suoi organi. La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località, dall'Autorità doganale.

Si considerano diritti tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge dello Stato.

Gli organi doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente articolo, possono:

a) procedere alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi;

b) procedere alla visita dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi;

c) invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona; in caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto l'Autorità doganale può disporre, con provvedimento scritto dettagliatamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale; della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore al Promotore di Giustizia presso il Tribunale; questi, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le quarantotto ore successive.

## Articolo 18 *Tutela dell'ambiente*

*Nel Libro III "Delle contravvenzioni in ispecie" Titolo II "Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica" dopo il Capo II "Della rovina e delle omesse riparazioni di edifizii" è aggiunto il Capo II bis "Della tutela dell'ambiente" nel cui ambito è collocato l'art. 472 bis del seguente tenore:*

*472 bis* È punito con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno o con la l'ammenda da euro duemilaseicento ad euro ventiseimila chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee.

Alla stessa pena prevista dal comma uno soggiace chiunque cagiona l'inquinamento atmosferico.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro cinquemiladuecento ad euro cinquantaduemila se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

## Articolo 19 *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*

*Nel Libro III "Delle contravvenzioni in ispecie" Titolo II "Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica" dopo il Capo II "Della rovina e delle omesse riparazioni di edifizii" è aggiunto il Capo II bis "Della tutela dell'ambiente" nel cui ambito è collocato l'art. 472 ter del seguente tenore:*

*472 ter* Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve,

trasporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

## Articolo 20

### *Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo VII "Dei delitti contro l'incolumità pubblica" dopo il Capo III "Dei delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica" è aggiunto il Capo III bis "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope" nel cui ambito è collocato l'articolo 326 bis del seguente tenore:*

326 bis Chiunque, senza esservi autorizzato, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro ventiseimila ad euro duecentosessantamila.

Con le medesime pene di cui al comma uno è punito chiunque, senza esservi autorizzato, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro tremila ad euro ventiseimila.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

## Articolo 21

### *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo VII "Dei delitti contro l'incolumità pubblica" dopo il Capo III "Dei delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica" è aggiunto il Capo III bis "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope" nel cui ambito è collocato l'articolo 326 ter del seguente tenore:*

326 ter Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 326 bis, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal comma uno, non può

essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

#### Articolo 22

##### *Aggravanti specifiche e confisca*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo VII "Dei delitti contro l'incolumità pubblica" dopo il Capo III "Dei delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica" è aggiunto il Capo III bis "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope" nel cui ambito è collocato l'articolo 326 quater del seguente tenore:*

326 quater Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 326 bis sono aumentate da un terzo alla metà:

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;

b) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

c) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

d) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.

L'autorità giudiziaria con la condanna dispone la confisca delle sostanze stupefacenti e psicotrope e ne ordina la distruzione.

#### Articolo 23

##### *Prescrizioni abusive*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo VII "Dei delitti contro l'incolumità pubblica" dopo il Capo III "Dei delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica" è aggiunto il Capo III bis "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope" nel cui ambito è collocato l'articolo 326 quinquies del seguente tenore:*

326 quinquies Le pene previste dall'articolo 326 bis si applicano altresì a carico del medico chirurgo che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

Le pene previste dall'articolo 326 bis non si applicano alle farmacie per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e, sulla base di prescrizioni mediche, per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicinali.

#### CAPO IV

Misure per prevenire il finanziamento del terrorismo e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche

#### Articolo 24

*Misure per il contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale*

1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche volte a contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, l'Autorità di Informazione Finanziaria, fatti salvi i provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria in sede penale, dispone con proprio provvedimento il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati secondo i principi e le regole vigenti nell'ordinamento europeo. Con il medesimo provvedimento sono individuate, sulla base dei principi e delle regole vigenti nell'ordinamento europeo, le esenzioni dal congelamento.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria:

a) acquisisce dalle autorità competenti ogni informazione utile allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1;

b) stabilisce collegamenti con gli organismi che svolgono funzioni similari negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale;

c) formula alle competenti autorità internazionali proposte di designazione di soggetti o enti ai fini dell'adozione delle misure di cui al comma 1;

d) valuta le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati;

e) formula alle competenti autorità internazionali proposte di cancellazione dalle liste dei soggetti designati, anche sulla base delle istanze presentate dai soggetti interessati.

## Articolo 25

### *Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche*

1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo.

3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.

4. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.

5. La partecipazione consapevole ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento è vietata.

6. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.

7. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi alla presente legge non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti.

## Articolo 26

### *Obblighi di comunicazione*

I soggetti indicati nell'articolo 2 devono comunicare, entro trenta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 1, all'Autorità di Informazione Finanziaria:

*Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose...*

- a) le misure applicate ai sensi del presente Capo, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;
- b) le operazioni, i rapporti nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati;
- c) sulla base di informazioni dalla stessa fornite, le operazioni ed i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione.

#### Articolo 27

*Custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento*

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, anche quando quest'ultimo sia stato disposto con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
2. L'Autorità di Informazione Finanziaria provvede, in via diretta ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma che precede. Essa può impartire direttive, richiedere informazioni e revocare o sostituire il custode e l'amministratore.
3. L'amministratore e il custode operano sotto la sorveglianza dell'Autorità di Informazione Finanziaria.

#### CAPO V

Obblighi di adeguata verifica

#### Articolo 28

*Casi di applicazione*

I soggetti di cui all'articolo 2 eseguono gli obblighi di adeguata verifica:

- a) quando instaurano un rapporto continuativo o d'affari;
- b) quando eseguono operazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore ad euro 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni collegate;
- c) per le prestazioni professionali di valore indeterminato o non determinabile e nei casi di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, a prescindere da deroghe, soglie o esenzioni applicabili;
- e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati relativi alla identificazione del soggetto con cui instaurano il rapporto.

#### Articolo 29

*Contenuto degli obblighi di adeguata verifica e di astensione*

1. Gli obblighi di adeguata verifica consistono:
  - a) nell'identificazione del soggetto che instaura il rapporto continuativo o d'affari o esegue un'operazione, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
  - b) nell'individuazione e nell'identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
  - c) nell'acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o d'affari o dell'operazione;

d) nel controllo costante del rapporto continuativo o della relazione d'affari.

2. La verifica dell'identità di cui al comma che precede deve avvenire prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o d'affari o dell'esecuzione della transazione. Il soggetto con cui si instaura il rapporto è tenuto a comunicare, sotto la propria responsabilità, ai soggetti di cui all'articolo 2 ogni dato da questi richiesto ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

3. I notai, i legali, i revisori dei conti, i contabili esterni ed i consulenti tributari adempiono gli obblighi di adeguata verifica nel corso dell'esame della posizione del loro cliente.

4. Gli obblighi di adeguata verifica sono calibrati in funzione del rischio associato al tipo di rapporto continuativo o d'affari, di operazione, di cliente o di prodotto.

5. I soggetti di cui all'articolo 2, quando non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, non possono instaurare il rapporto continuativo o d'affari né eseguire operazioni; qualora il rapporto sia già in essere i soggetti chiudono il rapporto medesimo e valutano se effettuare la segnalazione di operazione sospetta all'Autorità di Informazione Finanziaria.

6. Gli obblighi di adeguata verifica si estendono ad eventuali succursali dei soggetti indicati nell'articolo 2 situati in altri Stati.

7. Gli obblighi di adeguata verifica si applicano sulla base della valutazione del rischio esistente.

#### Articolo 30

##### *Obblighi semplificati ed esenzioni*

1. Gli obblighi di adeguata verifica non si applicano se il soggetto con cui si instaura il rapporto è un ente creditizio o finanziario situato in un Paese estero che imponga obblighi equivalenti a quelli dello Stato. L'Autorità di Informazione Finanziaria individua gli Stati il cui regime è ritenuto equivalente.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 possono essere autorizzati dall'Autorità di Informazione Finanziaria a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione a particolari tipologie contrattuali ed a soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 1, caratterizzati, secondo i criteri indicati nell'Allegato alla presente Legge, da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. I soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a raccogliere adeguate informazioni al fine di stabilire se possa adottarsi o mantenersi il regime obbligatorio semplificato.

4. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

#### Articolo 31

##### *Obblighi rafforzati*

1. I soggetti indicati nell'articolo 2 debbono rafforzare gli obblighi di adeguata verifica, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che, per loro natura, possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Essi, quando il soggetto con cui instaura il rapporto non è fisicamente presente

ai fini della identificazione, debbono applicare una o più fra le misure di seguito indicate:

a) accertare l'identità del soggetto con cui instaura il rapporto tramite documenti, dati o informazioni supplementari;

b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma da parte di un ente creditizio o finanziario soggetto, nella materia del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a misure equivalenti a quelle adottate dallo Stato;

c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al soggetto con cui si instaura il rapporto presso un ente creditizio.

3. Gli obblighi di identificazione, anche quando il soggetto non è fisicamente presente, si considerano comunque assolti quando:

a) l'identificazione sia già avvenuta in relazione ad un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti risultino aggiornate;

b) si tratti di operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;

c) i dati identificativi del soggetto con cui si instaura il rapporto e le altre informazioni da acquisire risultino da atti idonei a fornire certezza legale.

4. I soggetti indicati nell'articolo 2, in caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati esteri, debbono:

a) raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;

b) valutare la qualità della normativa ivi vigente in materia di controlli relativi al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

c) ottenere, prima di aprire il conto, l'autorizzazione del Direttore generale ovvero del soggetto che svolga una funzione equivalente;

d) definire per iscritto i termini delle rispettive obbligazioni;

e) assicurarsi che l'ente corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti aventi un accesso diretto ai conti di passaggio, abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi.

5. Con riguardo alle operazioni, ai rapporti continuativi e ai rapporti d'affari con persone politicamente esposte residenti in uno Stato estero, i soggetti indicati nell'articolo 2 debbono:

a) disporre, in presenza di situazioni di rischiosità, di adeguate procedure per determinare se il soggetto con cui si instaura il rapporto sia una persona politicamente esposta;

b) ottenere, prima di eseguire un'operazione o di avviare un rapporto continuativo o d'affari con tali soggetti, l'autorizzazione del Direttore generale ovvero di colui che svolga una funzione equivalente;

c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio o dei fondi impiegati nell'operazione o nel rapporto continuativo o d'affari;

d) assicurare un controllo continuo e rafforzato nel rapporto continuativo o nel rapporto d'affari.

6. È vietato aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo ovvero aprire o mantenere conti di corrispondenza con un ente creditizio che consenta notoriamente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.

7. È vietata l'apertura o la tenuta di conti, depositi o libretti di risparmio anonimi o cifrati o intestati a nomi fittizi o di fantasia.

## CAPO VI

### Obblighi di registrazione e conservazione

#### Articolo 32

#### *Contenuto degli obblighi*

1. I soggetti di cui all'articolo 2, avuto riguardo ai rapporti continuativi o d'affari instaurati e alle operazioni eseguite, conservano, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto o dall'esecuzione dell'operazione, la copia dei documenti richiesti, le informazioni acquisite, le scritture e le registrazioni eseguite nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine o analisi su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 dispongono di sistemi che consentano loro di rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi richiesta di informazioni proveniente dall'Autorità di Informazione Finanziaria relativamente alle operazioni e ai rapporti continuativi o d'affari da essi intrattenuti nel corso degli ultimi cinque anni.

3. Gli obblighi di registrazione e di conservazione si estendono ad eventuali succursali dei soggetti indicati nell'articolo 2 situati in altri Stati.

## CAPO VII

### Autorità ed obblighi di segnalazione

#### Articolo 33

#### *Autorità di Informazione Finanziaria (AIF)*

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), istituita dal Sommo Pontefice al fine di prevenire e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, esercita le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza. Ad essa sono attribuiti mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. L'Autorità ha accesso, anche direttamente, alle informazioni finanziarie, amministrative, investigative e giudiziarie necessarie per assolvere i propri compiti di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Essa ha il potere di effettuare verifiche presso i soggetti di cui all'articolo 2 e di irrogare ai soggetti responsabili, nei casi previsti dalla presente legge, sanzioni amministrative pecuniarie.

3. L'Autorità esegue l'analisi finanziaria delle segnalazioni esaminando ed approfondendo le modalità di svolgimento e gli elementi costitutivi delle operazioni sospette, anche avvalendosi di informazioni comunque in proprio possesso o eventualmente acquisite da altri soggetti ed organi dello Stato, che sono tenuti a fornirle, e comunica al Promotore di Giustizia presso il Tribunale i fatti che, in base alle caratteristiche, entità, natura e a qualsivoglia altra circostanza conosciuta, integrino possibili fattispecie di riciclaggio, autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

4. L'Autorità archivia le segnalazioni che ritiene infondate mantenendone evidenza per dieci anni decorrenti dalla data di archiviazione. Mantiene altresì

evidenza, per dieci anni, delle segnalazioni di operazioni sospette inviate al Promotore di Giustizia.

5. L'Autorità di Informazione Finanziaria:

a) sovrintende al rispetto degli obblighi stabiliti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ed emana disposizioni di attuazione delle norme contenute nella presente legge, con esclusione di quelle contenute nei Capi II e III; essa ha il potere, altresì, di emanare istruzioni e provvedimenti di carattere particolare nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalla presente Legge;

b) emana ed aggiorna periodicamente indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette;

c) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e provvede ad effettuare i necessari approfondimenti ai fini dell'eventuale denuncia al Promotore di Giustizia presso il Tribunale;

d) autorizza i soggetti di cui all'articolo 2 nei casi previsti dalla presente Legge;

e) valuta l'efficacia dei sistemi adottati dai soggetti obbligati per combattere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo e, ove del caso, suggerisce le modifiche o integrazioni da apportare ai sistemi medesimi;

f) propone le eventuali integrazioni e modificazioni della legislazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

g) predispone, sentiti i soggetti obbligati, programmi di formazione del personale al fine di far conoscere la normativa vigente e le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;

h) compila statistiche in ordine all'applicazione e all'efficacia delle misure amministrative ed organizzative di prevenzione e repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

i) compie studi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ed elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

j) trasmette al Segretario di Stato, entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto sull'attività svolta;

k) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio, autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia al Promotore di Giustizia presso il Tribunale;

l) cura i rapporti con gli organismi internazionali e comunitari incaricati di definire politiche e standard in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

#### Articolo 34

##### *Segnalazione di operazioni sospette*

1. I soggetti obbligati, anche attraverso la predisposizione di adeguati assetti organizzativi, prestano attenzione ad ogni attività particolarmente atta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio, l'autoriciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e sono tenuti a rispondere con tempestività alle richieste su tali materie provenienti dall'Autorità di Informazione Finanziaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti ad informare prontamente l'Auto-

rità di Informazione Finanziaria, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, quando siano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto, avendo a base la capacità economica e l'attività svolta dal soggetto, dalle caratteristiche, entità e natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate.

3. Il contenuto, le modalità di individuazione, anche attraverso l'indicazione di indici di anomalia, e di invio delle segnalazioni sospette è definito dall'Autorità di Informazione Finanziaria.

### Articolo 35

#### *Obbligo di astensione*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettino vi sia una relazione con il riciclaggio, l'autoriciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e inviano immediatamente all'Autorità di Informazione Finanziaria una segnalazione di operazione sospetta.

2. Qualora l'astensione non sia possibile o possa ostacolare le indagini i soggetti obbligati informano l'Autorità immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

### Articolo 36

#### *Divieto di comunicazione*

1. La segnalazione in buona fede all'Autorità di Informazione Finanziaria delle operazioni sospette e delle informazioni ad esse correlate non comporta alcuna forma di responsabilità per i soggetti obbligati ovvero per i loro dipendenti o amministratori, per qualsivoglia titolo, né costituisce violazione degli obblighi di segretezza inerenti a restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

2. I soggetti obbligati, nonché i loro amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori legati da qualsivoglia rapporto non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi la segnalazione di operazioni sospette o anche notizie inerenti le segnalazioni medesime o l'esistenza di procedimenti amministrativi o penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. Dal divieto di cui al comma che precede sono escluse le comunicazioni all'Autorità di Informazione Finanziaria e all'Autorità Giudiziaria, inquirente o giudicante, ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali di relativa pertinenza.

4. L'avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dall'Autorità di Informazione Finanziaria al segnalante.

5. Il Promotore di Giustizia dà comunicazione all'Autorità di Informazione Finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo.

### Articolo 37

#### *Misure di protezione*

L'Autorità di Informazione Finanziaria adotta, anche sulla base di protocolli d'intesa con l'Autorità Giudiziaria, inquirente o giudicante, e con qualsivoglia altra

Autorità, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette.

## CAPO VIII

### Dati informativi in materia di trasferimento di fondi

#### Articolo 38

##### *Obblighi in materia di trasferimento di fondi*

1. Le norme del presente Capo, emanate tenendo conto dei principi e delle regole vigenti nell'ordinamento europeo, si applicano ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti, da un prestatore di servizi di pagamento. Esse sono volte a prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

2. Sono stabilite norme riguardanti gli obblighi del prestatore dei servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario e, altresì, gli obblighi dei prestatori intermediari di servizi di pagamento.

3 Per i trasferimenti di fondi restano fermi gli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante nonché quelli relativi alla loro registrazione e conservazione.

4. L'Autorità di Informazione Finanziaria, conformemente ai principi contenuti nel Regolamento (CE) 15 novembre 2006, n. 1781/2006, emana disposizioni di attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo.

## CAPO IX

### Controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo Stato

#### Articolo 39

##### *Obbligo di dichiarazione, registrazione e conservazione*

1. Ogni persona fisica che entra o esce dallo Stato trasportando denaro contante di importo pari a quello stabilito dalla disciplina vigente nell'ordinamento europeo deve dichiarare tale somma in forma scritta all'Autorità di Informazione Finanziaria.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene:

a) i dati identificativi del dichiarante, del proprietario e del destinatario del denaro contante;

b) l'importo del denaro contante e la sua origine;

c) l'itinerario seguito.

3. Le informazioni contenute nella predetta dichiarazione debbono essere registrate e conservate per un periodo di cinque anni.

4. L'Autorità di Informazione Finanziaria effettua controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente Capo ed irroga, in caso di loro violazione, sanzioni amministrative pecuniarie.

## CAPO X

### Tutela della riservatezza

#### Articolo 40

##### *Segreto d'ufficio*

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso, in ragione della loro attività, dei soggetti indicati nell'articolo 2, dei loro amministratori, dipendenti, consulenti

e collaboratori legati da qualsivoglia rapporto sono coperti da segreto d'ufficio nei confronti di chiunque ad eccezione dell'Autorità di Informazione Finanziaria e dell'Autorità Giudiziaria, inquirente e giudicante, quando, per quest'ultima, le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

## CAPO XI

### Cooperazione internazionale

#### Articolo 41

#### *Cooperazione in materia di prevenzione e repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria scambia a condizioni di reciprocità e, di norma, sulla base di memorandum di intesa, informazioni in materia di operazioni sospette e collabora con Autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Il segreto d'ufficio e le eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni rivenienti da obblighi contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative non sono di ostacolo all'adempimento degli obblighi di cui al comma che precede.

3. L'Autorità di Informazione Finanziaria, conformemente a quanto stabilito dalla Decisione 2000/642/GAI e da altre fonti internazionali, disciplina gli ambiti di utilizzo delle informazioni ricevute dalle Unità di Informazione Finanziaria (FIU) di altri Stati.

## CAPO XII

### Sanzioni

#### Articolo 42

#### *Sanzioni amministrative pecuniarie*

1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui agli articoli 2, comma 2, 25, commi 1, 2, 4 e 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40 e di quelli contenuti nei provvedimenti e nelle disposizioni di attuazione generali o particolari, l'Autorità di Informazione Finanziaria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

2. La sanzione, secondo la procedura prevista dalla legge 14 dicembre 1994, n. CCXVII, è irrogata ai soggetti sottoposti agli obblighi di cui alla presente legge, siano essi persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura.

3 Il soggetto sanzionato, diverso dalla persona fisica, è tenuto ad esercitare il regresso nei confronti degli autori della violazione.

## CAPO XIII

### Pubblicazione ed entrata in vigore

#### Articolo 43

#### *Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2011.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 20 dicembre 2010.

*Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose...*

*L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.*

Città del Vaticano, 30 dicembre 2010

**GIOVANNI Card. LAJOLO**, Presidente

Visto  
Il Segretario Generale del Governatorato  
**+ Carlo Maria Viganò**

### **Allegato**

#### Articolo 1 Titolare effettivo

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25 per cento delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono state ancora determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

#### Articolo 2

##### Persone politicamente esposte

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

a) i Capi di Stato, i Capi di Governo, i Ministri, i Vice Ministri e i Sottosegretari;

b) i parlamentari;

c) i membri delle Corti supreme, delle Corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello;

d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle Banche centrali;

e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) ad e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo ed internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

a) il coniuge;

b) i figli e i loro coniugi;

c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;

d) i genitori.

3. Ai fini della individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al comma 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari della presente Legge non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

### Articolo 3

#### Procedure semplificate di adeguata verifica della controparte

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge non sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica se il soggetto con cui si instaura il rapporto è un ente creditizio o finanziario situato in un Stato estero, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare i soggetti di cui all'articolo 2 tenuti al rispetto della presente legge a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione:

a) alle società quotate aventi sede in Stati esteri i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE ovvero sono soggette ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;

b) ai titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali di uno Stato estero, purché siano soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi agli standard internazionali e al controllo del rispetto di tali obblighi e purché le informazioni sull'identità del titolare effettivo siano accessibili, a richiesta, agli enti che operano quali enti di deposito dei conti collettivi;

c) alle autorità pubbliche nazionali;

o a qualunque altra controparte caratterizzata da uno scarso rischio di riciclag-

gio o di finanziamento del terrorismo che soddisfino i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/60/CE.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'articolo 2 raccolgono comunque informazioni sufficienti a stabilire se il soggetto con cui si instaura il rapporto possa beneficiare di un'esenzione menzionata in tali commi.

4. L'Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare i soggetti di cui all'articolo 2 della legge a non applicare gli obblighi di adeguata verifica in relazione:

a) ai contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i 1000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore ai 2500 euro;

b) alla moneta elettronica, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE; o a qualunque altro prodotto o transazione caratterizzati da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfino i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/60/CE.

## Apostolicum Rotae Romanae Tribunal Arretina-Cortonen-biturgen – Nullitatis Matrimonii – 25 iulii 2010 – c. Sciacca

### Matrimonio canonico – Consenso – Errore su di una qualità dell'altro contraente - dolo – Nullità

*Chi celebra il matrimonio canonico sotto l'effetto di un inganno perpetrato dall'altro coniuge o da altra persona, con l'obiettivo di celare una qualità che di per se stessa è in grado di distruggere la comunione di vita materiale e spirituale, contrae invalidamente.*

*Allo stesso modo, il matrimonio è nullo se il soggetto si sposa con la volontà di cercare nell'altro coniuge una determinata qualità in modo diretto e prevalente.*

(*Omissis*) **Adumbratio casus.** – Primam post negativam sententiam die 2 maii 2007 prolatam a Tribunale Regionale Etrusco – quod, supplicii libello diei 10 ianuarii 2005, mulier actrix seu M. adiverat, nullum contendens matrimonium quod, gentilicium apud suum sacellum intra fines dioeceseos Arretinae-Cortonen-Biturgen., die 18 septembris 1994 cum A. contraxerat, post sponsaliciam conversationem per nonnullos protractam menses, duplici vero ex capite, scilicet ob errorem in qualitate viri ex parte eiusdem mulieris actricis et ob dolum quem a viro tenerat patratum; idque vix per tres annos vita coniugali producta, nullaque vero genita sobole – Tribunal Appellationis seu Regionale Flaminium placitis favit mulieris, cum per sententiam diei 17 iulii 2008 pro nullitate ex utroque capite edixisset.

Transmissa causa ad N. S. Auditorium ex can. 1682, § 1, nunc Nobis ergo respondendum est, suprema quidem provocatione, dubio sub die 6 aprilis 2009 rite concordato: *An constet de N.M., in casu, ob errorem in qualitate personae viri conventi ex parte mulieris actricis et ob dolum a viro convento patratum.*

2. – **In iure.** – Compertissimi est iuris consensum nuptialem inter virum et mulierem omnis vitae efficere consortium, quod per mutuum ac totalem sponsorum donationem et acceptationem exstruitur (cf. cann. 1055 § 1, 1057): cui autem sigillum sacramentalis gratiae conferre dignata est Redemptoris nostri alma benignitas.

Lex nova canonica, doctrinam Sacrosanctae Vaticanae II Synodi amplectens et declarans, naturam foederis personalis quam coniugium induit apte extulit: iuxta quam doctrinam, nempe, “intima communitas vitae et amoris coniugalis, a Creatore condita suisque legibus instructa, foedere coniugii seu irrevocabili consensu personali instauratur [...]. Vir itaque et mulier, qui foedere coniugali “iam non sunt duo, sed una caro” (Mt 19,6), intima personarum atque operum coniunctione mutuum sibi adiutorium et servitium praestant, sensumque suae unitatis experiuntur et plenius in dies adipiscuntur”.

3. – Consensus nuptialis igitur, fundamentum cum exstet tantae ac tam gravis humanae, immo humano-divinae, realitatis, duabus oportet ornetur notis: veritate scilicet et libertate. Sane totum caput *de consensu matrimoniali* (lib. IV CIC, tit. VII *de matrimonio*, cap. V) quodammodo, per ibidem statutas normas, libertatem veritatemque consensus nuptialis studet promovere. Ad veritatem seu sinceritatem speciatim quod attinet, revocanda sunt potissimum legis praecepta de errore, tum facti (can. 1097) tum iuris (can. 1099), necnon de fraude voluntarie, sive in ipsam institutionem (can. 1101) sive in partem (can. 1098) patrata.

Necesse, quidem, aliquomodo erat ut restituta – ut ita eloquamur – connubii imago etiam in legalem nullitatum disciplinam effectus exsereret; itaque vigens lex momentum agnovit aliquibus gravioribus adiunctis, quae consortii totius vitae effectioni officere valent; inter quae, autem, ambigendum non est exstare dolum in nubentem patratum, circa qualitatem alterius partis quae graviter communionem vitae iugalis perturbare possit (cf. can. 1098).

4. – Siquidem sane consistit matrimonium in vitae amorisque communione, haec effici nequit cum occulatur gravis nubentis qualitas negativa, sive physica, sive moralis; profecto quandonam delusus contrahens eandem resciscit – quod plerumque serius ocus evenit – coniugalis conversatio sine spe collabitur.

Unde merito affirmari licet: «Nulla infatti – ita, graviter, cl.ma O. F. C. – sembra più ripugnare all’incontro delle due persone, considerate nella loro dignità spirituale in un atto che le impegna integralmente per tutta la vita, che l’inganno teso dall’una all’altra [...] su di una qualità la cui presenza o assenza è decisiva per l’intero *consortium vitae*» (*Il matrimonio canonico dopo il Concilio. Capacità e consenso*, Milano 1978, p. 61).

Quibus effatis concinit Romanae-Rotalis Iurisprudencia: “Canon 1098 utique in christiano personalismo radicans videtur. Quin attenuet obligationem assumendi personalem responsabilitatem pro electionibus libere factis, dirigitur ad tuitionem libertatis personalis contra dolosam instrumentalizationem ex parte aliorum” (coram Burke, sent. diei 18 iulii 1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 541, n. 22).

5. – Mente tamen ne excidat dolum irritantem dumtaxat illum esse, qui consensus vere determinaverit, non autem dolus mere incidens; “Idque obvenit – monet una coram Stankiewicz, diei 27 ianuarii 1994 –, si deceptio dolosa det causam matrimonio ineundo; secus enim pars decepta, hoc est seclusa deceptione, matrimonium nullatenus celebrasset. Non sufficit igitur dolus mere incidens, qui in determinationem contrahentis non influit, cum ipse, dolo omisso, matrimonium pariter inivisset. Si enim nupturiens non obstante deceptione matrimonium revera inire voluisset, dici nequit ipsum ex dolo incidenti reapse subisse gravem libertatis laesionem atque iniustam, quae nullitatem consensus efficeret” (RRDec., vol. LXXXVI, p. 67).

6. – Matrimonium dolo irritatur sive hic per modum actionis sive per modum omissionis patretur. Saepius, vero, pars decipiens fallacias artificiaque molitur, ad falsam speciem effingendam, qua illecta altera, nempe decepta, in matrimonio ineundo consentiat; vel etiam ad veritatem oculendam, cuius nuda imago compartem a nuptiarum consilio averteret.

Negandum autem minime est dolum omissivo gestu interdum operari, per meram, scilicet, reticentiam de aliqua propria qualitate cuius praesentia vel, prout casus suggerat, absentia, nefarium influxum in constituendum consortium exserere potest.

Actio dolosa – optime animadvertit R. P. A. A. O. P. – «si esprime in raggiri, artifizii, menzogne, reticenze, silenzi o in altri modi mediante i quali alla persona in oggetto è nascosta o alterata deliberatamente la realtà nel timore che essa, qualora ne fosse a conoscenza, potrebbe rinunciare a porre un concreto atto giuridico a cui invece si vuole indurre» (*Il consenso matrimoniale nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Apollinaris* 59 [1986], p. 467), matrimonialem nempe – in casu – contractum.

Namque iure a Iurisprudentia N. S. F. monemur: «cum agatur de qualitate essentiali pro instaurando consortio matrimoniali, qui caret illa qualitate non potest tacere simpliciter, quia hoc silentium esset dolosum»: ita in una coram Stankiewicz, diei 27 ianuarii 1994

(RRDec., vol. LXXXVI, p. 68, n. 23).

7. – Sane quidem, peculiariter se habet in s.d. dolo omissivo nexus causalitatis inter factum illicitum (in casu, silentium seu reticentiam) et effectum damnosum (seu deceptionem cum consequenti consensu praestatione); causalitas, scilicet, non tam materialis evadit, quam normativa; idque fit per mediationem alicuius obligationis iuridicae (impediendi, nempe, eventum damni; civiles iurisperiti etiam de s.d. “posizione di garanzia” loquuntur), parti incumbentis, ex cuius inadimplitione seu violatione effectus laesivus consequitur. Absente enim huiusmodi obligatione, nihil posset nupturienti oppugnari, qui nudo suo silentio nihil aliud fecit, quam in lucrum suum revocavit alterius partis errorem, seu potius ignorantiam.

Quaeri igitur potest: adestne in nubente obligatio, non modo moralis sed etiam iuridica, parti desponsae revelandi qualitates suas, quae in futuram communitatem coniugalem gravem negativum influxum explicare possunt?

Et quidem videtur affirmative respondendum, attento quod consortium coniugale est realitas, existentialis haud minus quam iuridica, quae ad ambas partes aequabiliter pertinet easque paribus muneribus et officiis involvit. Idque, quin consideremus casus in quibus vitiosa qualitas directe in sphaeram personalem alterius partis incidere potest: physicam (ex. gr. in hypothesi contagiosi morbi) vel iuridicam (v. gr. in casu usus aromatum, quorum detentio in communi domo maritali delictum ex saeculari lege constituit, quod etiam coniugi inscio atque insonti imputari posset); his in adiunctis vel strictior fit in nubente sincerae confessionis obligatio.

8. – Lex requirit dolum esse specificum, seu positum esse expressa cum intentione extorquendi matrimonialem consensum (“*ad obtinendum consensum patrato*”), unde momento careret fraus ob alias rationes perpetrata, ut puta ob verecundiam vel sensum honoris et ita porro. Nihilominus, specifica doli finalitas, quibusvis cavillationibus remotis, iure ac merito per praesumptionem hominis (cf. can. 1584) conici potest, et quidem omnino rationabilem, quoties vero fraus attingat qualitates pro vitae coniugali successu decretorias, insimulque pateat deceptorum quammaxime cordi fuisse nuptiale consilium.

9. – Dolus, ut consensum irriter, obiectum habeat oportet qualitatem aliquam personalem quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, et nubentem utique pertingit, neque alias personas, licet sanguine, affectu aliove morali vinculo eidem conexas. Agi insuper debet de qualitate tempore nuptiarum reapse existente et potentialitate perturbanti in constituendum consortium reapse praedita.

Quoad quaestionem, vero, quae quandoque suscitatur, utrum nempe criterium

obiectivum tantum vel etiam subiectivum sit usurpandum in dimetiendo qualitatis gravitatem eiusque possibilem influxum in coniugalem communitatem, ipse legalis textus, cum vocibus “suapte natura” utatur, criterio quamaxime obiectivo innuere videntur. Factum, denique, quod can. 1098 in § 3 can. 1084 revocatur, in qua expressa mentio fit de sterilitate tamquam possibili deceptionis obiecto, suadet potissimum ponderandum esse nexum praefatae qualitatis cum coniugii finibus et proprietatibus essentialibus.

10. – Dubitandum haud est dependentiam a substantiis stupefactivis qualitatem esse quae perniciose in communitatem vitae conubialis redundare valeat. Legatur, ex. gr., quod scriptum est in una coram Giannecchini: “Aromatizatus valetudine deficit, pacem familiarem ac communionem vitae coniugalis labefactat ac conturbat. Non raro, hac de causa, plura delicta et facinora perpetrat et in legem poenalem incidit” (sent. diei 25 aprilis 1986, RRDec., vol. LXXVIII, pp. 310-311).

11. – Hocce in agro – secus ac dictum est aliquando in Huius Auditorii Iurisprudentia, relate, ceterum, ad aliud caput seu erroris in qualitate (cf. coram Burke, sent. diei 18 iulii 1996, RRDec., vol. LXXXVIII, pp. 537-538, nn. 12-13) –, tenendum est obiectum deceptionis esse posse etiam “qualitatem qualitatis”, si huiusmodi locutione uti licet. Atque abstractus nimis obscurusve ne fiat sermo, edicemus dolum cadere posse ex. gr. super *gravitate alicuius morbi*, vel, uti in casu, dependentiae psychophysicae a substantiis medicamentosis, cuius existentia nota est, quique quaeve tamen haud tam gravis habetur, ut consilium vitae communis exinanire possit.

Aliud enim est capitis vertigine laborare, aliud comitali morbo; aliud levibus aromatibus, levaminis vel socialis oblectamenti causa, interdum tantum uti, aliud vero a ponderosis medicatis potionibus haud refrenabili affici dependentia.

Immo – sane considerandum est – his in adiunctis confessio minoris vitii callidum artificium esse potest ad maius tegendum ex industria adhibitum, in quadam sinceritatis et reticentiae combinatione, utique sane ad fallendum alterum concepta.

12. – De errore in qualitate personae, de quo in can. 1097 § 2, trita notaque sunt principia, millies a N.S.O. Iurisprudentia usitata, neque iuvat singillatim eadem hic refricare.

Praestat, autem, fortasse de hoc nullitatis titulo cum supra exposito capite doli perstrictim propinquitates et discrepantias considerare. Primario differt error in qualitate ab hypothesis de qua in can. 1098, presse ob requisitum doli, et quidem specifici, deceptionis, scilicet, ad extorquendum consensum patratae; habet autem cum illa elementa communia, potissimum errorem ipsum; qui in altero casu ultroneus existit, in altero fraudulenter causatur. Ambobus tamen in casibus, error determinans sit oportet, idest ad consensum nubentem efficaciter moveat, quem secus non praestitisset.

Utraque, insuper, in factispecie, tum erroris spontanei scilicet, tum dolosi, falsi iudicii obiectum est compartis qualitas; ast in casu quem can. 1097 § 2 regit, essentialiter metro obiectivo in dimetiendo qualitatis momento utendum est, in canone de dolo, autem, praesertim respectus obiectivus attentionem clamat.

Sane quidem, ambobus in casibus praecipua ratio nullitatis residet in partis errore, quae errat, vel decipitur, circa qualitatem aliquam subjective maximi momenti – tanti immo, ut prae persona ipsa intendatur: «l'“error in qualitate personae” soltanto allora può inficiare il consenso quando una qualità, né frivola né banale, “directe et

principaliter intendatur”, cioè, come efficacemente ha affermato la giurisprudenza rotale, “quando qualitas prae persona intendatur”» (Allocutio Ioannis Pauli PP. II ad Rotale Auditorium, diei 29 ianuarii 1993, n. 7) – ; vel obiective talem, quae per se apta sit ad consortium coniugale severe perturbandum.

13. – Profecto, evenire potest ut dolus circa qualitatem obiective gravem patretur, quae etiam subjective maximi habetur momenti pro concreto nubente (puta casum sterilitatis occultatae, erga compartem quammaxime paternitati vel maternitati inhiantem); ast certo certius ex perpetrato dolo non licet sic et simpliciter intentionem directam et principalem partis deceptae in qualitatem celatam conicere, argumentis absentibus de peculiari in eandem voluntate.

14. – Punctum aliud, in quod error in qualitate et dolus convenire aliquomodo possunt, probatio est; praesertim cum agatur de indirecta probatione et speciatim de criterio, quod reactionis vocitari consuevit.

«Etenim – scite adnotat Nostri S. Fori sapientia –, detectio doli (quae designat vexationis dolosae victimam) et status psychicus personae deceptae (qui reddit ipsum deceptum adhuc erroris victimam necnon subiectum condicionis appositae) non imponere nequeunt ut applicentur principia quae iurisprudencia Nostri Fori praescribit ad assequendam moralem certitudinem supra aliorum capitum nullitatis factispeciebus, i. e. iuxta triplex criterium:

- a) quanti nupturiens fecerit qualitatem;
- b) quaenam perseverantia ab eodem adhibita fuerit in urgendam praetensam qualitatem usque ad nuptias necnon postea;
- c) modus se gerendi peculiariter cum altera parte qua doli seu deceptionis auctrice, quando primum se invenit ipse deceptus illo bono seu qualitate absolute intenta definitive orbatum exstitisse», uti perspicue edicitur in una coram Ragni, diei 27 aprilis 1993 (RRDec., vol. LXXXV, p. 295).

15. – Peculiaris, quidem, ponderis exstat errantis seu decepti reactio. Si enim, detecto errore seu fraude, maritalis conversatio pacifice prosequitur, tamquam si nihil accidisset, probatio erroris vel doli ex tali adiuncto non leve accipit vulnus. Si autem pars, asserta errans seu decepta, convictum frangit vel indicia manifesta porrigit animi maeroris, frustrationis, immo et indignationis adversus eum quem deceptorem tenet, non parva offert argumenta pro nullitate.

Cavendum tamen est a praepropere pro vinculo decernendo, si pars decepta non statim vehementem reactionem externam ostendit. Saepe enim pars, praesertim indole ingenua et iuxta maiorum mores stricte instituta, tempore indiget ad veram rerum status severitatem funditus intellegendam; pariter, forte facta conamina convictum resarciendi inscribi possunt in huiusmodi itinere, quod ad plenam ducet comprehensionem, cum rerum status obiectivae severitatis tum gravitatis acceptae deceptionis.

16. – **In facto.** – Cumprimis oportet fundamentalia obiectiva elementa factispeciei in tuto ponere: conventum, scilicet, nuptiarum tempore infesta qualitate affectum esse, dependentia nempe a ponderosis substantiis stupefactivis, actricemque hac de re iudicium falsum concepisce (seu virum levibus aromatibus tantum interdum uti), et pressius ob ipsius conventi gestum fraudulentum seu reticentem, qui eam in errorem induxit.

17. – *Conventum iam die commutati consensus ponderosis medicamentis ad dictum esse, extra rationabile ponitur dubium; idque ipsa sententia negativa primi gradus agnovit, cum dixerit virum mulierem celasse de “il proprio effettivo uso di stupefacenti e la sua vera condizione di dipendenza”.*

*Unde recte edixerunt Iudices secundi gradus Tribunalis Flamini: “Il primo dato certo che emerge dagli atti è la condizione di tossicodipendente di A. già esistente prima dell’incontro con M. e che crebbe durante la vita matrimoniale”.*

*Factum hoc, ceterum, inter gentilicium coetum quasi notorium exstabat, etsi sub quodam pudicitiae tegumine propter rationes obsequii socialis velabatur: “A. era tossicodipendente, precisamente un eroinomane e ciò era abbastanza risaputo nel nostro ambiente”, fatetur testis M.S. , et L. P. : “sapevo che A. faceva uso di stupefacenti e ciò lo appresi dal mio ex marito”, nempe conventi germano. Dum actricis soror Blanca ait: “Da mio fratello appresi che A. faceva un certo uso di stupefacenti, ma non mi resi conto della gravità della sua situazione se non dopo il matrimonio, quando la cosa divenne evidente in primo luogo a M.”.*

18. – *Sane, melius quam alii cognoscebat rerum statum actricis frater A., qui, cum rescivisset relationem ad matrimonium vergere, iuxta conventi propositum, “ebbi nei suoi confronti una reazione piuttosto risentita, perché già conoscevo il particolare problema che lo riguardava relativo all’uso di sostanze stupefacenti. Venni a conoscenza fin da subito di questo problema: del resto bastò osservarlo nel suo comportamento e poi conoscevo a Milano alcune persone tra i suoi amici, dalle quali appresi notizie in merito. Anche durante il week-end nella nostra casa al Borro [in quo, nempe, partes primo inter se occurrerunt] egli mostrò qualcosa di evidente riguardo alla sua dipendenza da droga”.*

*Sorori autem “io non mi permisi di dire tutto fino in fondo, pensando che ciò fosse prima di tutto un dovere di A. e poi perché non volevo inasprire troppo il mio rapporto con lei. A M. mi limitai ad accennare che A. aveva un certo problema e a chiederle se lo avesse con lui affrontato. Ella mi assicurò che era a conoscenza di questo problema e che ciò non avrebbe potuto, allora, condizionare la loro relazione. In quel momento io fui portato anche a credere che ne avessero davvero parlato in modo veritiero, spinti dal loro rapporto sentimentale e di amore; in realtà, forse A. dette un’informazione parziale a M. del proprio problema, facendole intendere di limitarsi al consumo di qualche ‘canna”.*

19. – *Modus peculiaris quo se habuit, in concreto casu, erga mulierem deceptio, ex ipsius actricis vadimonio comperimus. Ea enim, percontata num se fraudis victimam adverteret, affirmative respondit, explicans, ante omnia, se commonefactam esse a fratre A. dumtaxat de usu levium aromatum (cannabis) ex parte conventi.*

*“Io ritenni – explanat mulier – che questa notizia circa A. non potesse mettere in crisi la decisione presa di sposarlo: pensai che l’uso di qualche canna potesse essere tollerabile, per quanto io non lo ammettessi, convinta altresì che nel giro di qualche tempo sarei riuscita a farlo smettere ... dopo l’informazione ricevuta da mio fratello, parlai con A. circa il problema della droga per conoscere se fosse vero quanto mi era stato detto ed egli ammise di fare uso di poche canne, saltuariamente, facendomi notare che ciò non poteva essere visto come un serio problema, anzi egli volle convincermi che io, fumatrice di tabacco, ero più dipendente dalle mie sigarette che non lui dalle sue canne”.*

*Amaricata, autem, addit mulier: “Da quanto ho appreso da amici di A. successi-*

vamente al matrimonio, posso ritenere con una certa sicurezza che egli fosse dedito alla droga da diversi anni, molto prima, già del nostro incontro”.

Et quidem tam graviter flagrare non poterant effectus viri toxicodependentiae, paucis post nuptias mensibus, nisi ista alte iam radicata fuisset in eodem matrimonii tempore; sicut, ceterum, ex communi experientia et ipsa medica doctrina et praxi pro comperto habetur.

20. – Conventus in iudicio tandem aliquando se sistens, in limine interrogatorii super expositis in libello ita se expressit: “in linea di principio sono d’accordo su quanto mi è stato detto”.

Percontatus, autem, num durante relatione sponsalicia aromatibus usus esset, respondit “Può darsi, direi senz’altro. Credo di aver fatto uso di sostanze sia leggere che pesanti. Ciò avveniva in modo saltuario”. In coniugali convictu, denique, “Durante questo periodo vi fu da parte mia uso crescente di sostanze stupefacenti, posso dire di esserne stato dipendente. Facevo uso di varie sostanze”. Contendit, itaque, Iudicibus persuadere vitium suum limen dependentiae attingisse dumtaxat nuptiis iam celebratis.

Obliquus pariter evadit eius sermo cum de forte a se patrata fraude ille percontatur: “Io allora non sapevo di aver un problema riguardo alla mia malattia e pertanto non ero nella possibilità di dire qualcosa di cui non ero a conoscenza. Presumibilmente, se fossi stato consapevole di questo problema lo avrei detto; in questo caso non mi sarei neanche sposato. Posso tuttavia capire che M. abbia pensato e pensi di essere stata da me ingannata”.

21. – Scite autem, non obstante negativa eorum sententia, animadverterunt Iudices Etrusci morem viri reticentem, seu “linguaggio sfuggente del Convenuto” ... “il suo modo di non dichiarare del tutto”, arguentes item: “si può immaginare che il Convenuto desideri uscire da questo procedimento canonico limitando il più possibile l’immagine non certo positiva che negli atti è stata data di lui”.

Ideo iam ex nunc refellere possumus quae a convento innuntur, tum circa nondum adeptam veram dependentiam, tum quoad carentem suae aegritudinis conscientiam. Ad summum, concedere possumus morem eius reticentem vallatum esse ambigua quadam taciturnitatis cortina qua familiarium amicorumque coetus problema viri, honoris servandi causa, cooperuit. Indubium autem est conventi silentium de sua severa addictione potionibus medicatis in muliere erroneum iudicium induxisse de eius a tali nefasto vitio immunitate.

Unde haud immerito commentatur M. S. ; “non ho alcun dubbio che il rapporto di dipendenza dalla droga da parte di A. abbia inciso sulla sua persona e che egli non dicendo niente, come penso che abbia fatto, a M., abbia commesso un inganno ignobile”.

22. – In considerando, autem, efficacem nexum causalem inter viri reticentiam et mulieris errorem, fraudulentem itaque inductum, necesse est etiam perpendere Mafaldae indolem: “Io sono vissuta negli anni della mia infanzia e fino alla giovinezza in una casa di campagna presso Arezzo, dove praticamente sono cresciuta come una ‘contadinella’”; “una persona buona, con solidi valori tradizionali, attaccata alla famiglia, è sempre vissuta in campagna”, ait de muliere testis S.; cui concinit actricis frater A.: “M. è vissuta fino al 1992 in campagna, nella tenuta del B., come in una specie di ‘gabbia dorata’ ... purtroppo era anche ingenua”. Ceterum, uti recte adnotat

soror B., “... quello della droga è un mondo particolare e finché una persona non vi è entrata, senza necessariamente farne uso, non può facilmente rendersene conto”.

23. – Cito revelata est conventi in mulierem fraud post initas nuptias, cum vir coepit clarissima infesta signa praebere intoxicationis ab aromatibus. Quid tunc evenit, qualisque fuit mulieris deceptae reactio, ex tabulis innotescamus oportet.

“Cominciai dopo circa sei mesi – deponit actrix – a notare in lui degli strani cambiamenti di umore che lo trasformavano totalmente, apparendo quasi un’ameba’ ... Gradatamente osservando e mettendo insieme vari particolari del suo modo di comportarsi, le sue reazioni verso di me, mi resi chiaramente conto che A. era dedito all’uso di droghe: lo vedevo palesemente star male dopo che l’aveva usata ed egli, pur in qualche occasione sorpreso, negava un’evidenza ormai del tutto indubitabile”.

“M. – enarrat M. S. – mi parlò di aver trovato delle bottigliette di metadone, evidentemente dovette cominciare ad avere qualche sospetto sul comportamento del marito. La reazione di M. fu quella di chi rimase tragicamente colpita, per lei fu un vero shock. All’inizio lei cercò di indurre il marito a rinunciare alla droga ottenendo da parte sua naturalmente delle promesse e degli impegni, i quali puntualmente non vennero mantenuti”.

Testis dein addit: “Ho presente il terrore provato da M. alla scoperta della condizione di tossicodipendente del marito, la sua disperazione: ella non concepiva che potesse accadere qualcosa del genere ad una persona a lei così vicina e di quella estrazione sociale”.

24. – Actricis soror B. memorat: “...piano piano mia sorella cominciò a scoprire la realtà dei fatti riguardo ad A.. Ricordo come M. non si spiegasse alcuni fatti del comportamento del marito (vomito, insofferenza notturna) e me ne parlasse sorpresa e preoccupata, fino a quando un giorno trovò A. che usava droga all’interno della toilette. Da qui, almeno inizialmente, vi fu da parte di lei un certo distacco, non calcolato ma istintivo, a modo quasi di autodifesa per lo smarrimento di trovarsi di fronte ad un evento così impensato, comprensibile alla luce dell’inganno che ella sentiva di aver in qualche modo subito da parte di A. Allo stesso tempo M. cominciò a prendere seriamente coscienza della effettiva gravità dello stato di dipendenza di A., del grave pericolo che ciò comportava per il suo matrimonio, per la realizzazione di una famiglia con i figli, che ella tanto desiderava; lei aveva la determinazione non già di abbandonare A. a sé stesso, ma di adoperarsi in ogni modo per salvare il matrimonio portando fuori suo marito dalla prostrazione in cui si trovava. Il marito, da parte sua, non dette mai prova di un impegno per tentare di risolvere la sua situazione a favore del loro matrimonio”.

Memorat, denique, frater A. actricis molestias cum viri status manifestus fuit: “questi era dedito all’uso di eroina non però per via venosa, quindi non era nell’ultimo stadio di questa dipendenza, per quanto le sue condizioni fossero problematiche sia per quanto riguarda la convivenza con M., sia anche per quanto riguarda il suo impegno sul lavoro”.

25. – Ex actis scaturit igitur vehemens psychologica mulieris reactio, quae obstupefacta ac perterrita mansit, attenta potissimum eius ingenua indole, et quasi de agenda anceps et incerta.

“La scoperta del fatto della sua condizione degradata dall’uso di droga – refert M. – mi fece naturalmente vedere una persona diversa dalla mia aspettativa, dal mio

desiderio: quando egli era sotto l'effetto della droga, perdeva ogni caratteristica di rispettabilità, faceva letteralmente 'schifo'... Questo suo stato frequente cominciò a non farmi più vedere quella persona che io avevo ammirato ed apprezzato”.

“Devo dire – *addit actrix* – che io provavo vergogna per questa dipendenza di A. dalla droga, almeno inizialmente, a parlarne, la percepivo come un disonore”.

26. – *Altera ex parte mulier, sive animi bonitate et catholica institutione instructa* (“Ho ricevuto un'educazione molto rigida nella quale erano ben presenti i contenuti della religione cattolica”), *sive consiliis ecclesiasticorum mota* – *Sacerdos enim qui nuptiis benedixerat, ab actrice interpellatus*, “mi esortò a pazientare, sopportando mio marito in questa brutta sorte, ricordandomi dell'impegno preso con il matrimonio” – *haud statim consortio valedixit*, sed “mi prodigai il più possibile per recuperare mio marito ad una normale vita di coppia, mi sentii quasi una crocerossina al suo fianco”. *Adivit una cum viro psychologum, cuius vero consilia a convento observata minime sunt, unde* – *ait mulier* – “mi trovai in una situazione sempre più preoccupante”.

*Denique, fatetur mulier*, “Provai ad andare avanti sopportando questa situazione per circa sei mesi, poi dovetti prendere atto di non poter più andare avanti”.

27. – *Ipse conventus, sane, finem convictus mulieris reactioni tandem ascribit*: “pochissimo tempo prima della nostra separazione ella mi disse che se non mi fossi recato in una comunità di recupero avrebbe divorziato”; “Ho cercato di proporle una separazione momentanea, di qualche mese, per riflettere entrambi sulla nostra situazione, ma M. non ha accettato”.

“Il motivo della sua iniziativa [*separationis scilicet*] – *concludit ergo conventus* – consisteva nella sua reazione alla mia condizione di malattia da tossicodipendenza”.

28. – *Atqui primi gradus Tribunal* – *quamvis aperte agnovisset*: “Nel caso possiamo ritenere che M., in realtà, non ha potuto conoscere completamente, prima delle nozze, la qualità negativa di A. legata all'uso della droga, la quale successivamente avrebbe recato una ben grave perturbazione alla loro unione matrimoniale, precisamente non l'ha conosciuta nella sua reale portata” – *negative tamen sententiavit, ratum non satis probari ex viri parte intentionem sponsam decipiendi*.

*En quaedam illorum Iudicum argumentationes*: “considerando con attenzione il comportamento dell'interessato, è apparso che A. ha sì taciuto a M. il proprio effettivo uso di stupefacenti e la sua vera condizione di dipendenza, ma che ciò è dipeso prima di tutto dall'incapacità di affrontare in se stesso questo problema, riconoscendolo, oppure dall'averlo voluto nascondere come tale, dall'aver pensato, inoltre, che il suo comportamento, allora, non costituiva affatto un problema ... In mancanza di una confessione esplicita dell'interessato, possiamo pensare che A. abbia taciuto su parte della sua condizione di tossicodipendente per un istintivo senso di vergogna e di evasione dal problema, ma con ciò non si è approdati ancora alla messa in atto di un vero comportamento doloso con lo scopo preciso di contrarre questo matrimonio”.

29. – *Sane quidem, fulciri possent huiusmodi argumenta quibusdam testium ef-fatis, quasi verentium ne nimis acri censura de patrata fraude inureretur conventus; sic v. gr. L. P.* (“Ritengo che non vi fosse questa chiara intenzione di ingannare, ma certamente, egli, di proposito, ha nascosto il suo problema, perché se lo avesse reso noto a M. ciò avrebbe significato, da parte di lui, di mettersi in discussione”); *vel ipsius*

actricis sororis B. (“Credo che quando una persona soffre di questa dipendenza da stupefacenti cerca di nascondere in primo luogo a sé stessa il suo problema, quindi da parte di A. non penso vi sia stata l’intenzione di nascondere qualcosa a mia sorella, bensì di nasconderlo a tutti”).

30. – Actricis frater, sua ex parte, presse edicere studet: “Penso che egli sia stato fortemente interessato dal prestigio e dal nome della mia famiglia, non tanto dal punto di vista economico. Tuttavia egli aveva certamente per mia sorella dei sentimenti anche di amore”.

Quapropter argumentatur negativa primae instantiae decisio: “D’altra parte non risulta neanche che il matrimonio sia stato voluto insistentemente dal giovane R. per un fine utilitaristico o per un mero interesse economico, dunque abusando dell’affetto di lei per mirare ad un fine poco nobile ed inconfessato, perché certo non sarebbe giustificato voler intravedere questo fine nell’essersi egli mostrato interessato al ‘prestigio e al nome’ della famiglia cui M. appartiene ...”.

31. – Hisce praemissis, explicare oportet quod ad patrandum dolum necesse non est ut pars decipiens quodam turpi seu inhonesto moveatur fine: sufficit ut ipsa ad obtinendum matrimoniale consensum machinetur, seposita igitur consideratione commodi, quod e nuptiis forte in concreto exspectatur, quaeque in hypothesi non aliud esse posset quam satisfactio amorosae cupidinis.

Finalitas autem perpetrati doli, positivi vel omissivi, ad nuptialem consensum obtinendum, praesumptive, ast omnino rationabiliter conici potest, cum constet nubentem conscium esse qualitatis suae, quae alteram partem a prospectis nuptiis averteret; ipsamque partem decipientem valde, autem, cordi habere matrimoniale consilium.

Quoad hoc ultimum requisitum, sat clara evincitur ex tabulis probatio studiosi desiderii a convento foti, nobilem puellam M. in uxorem ducendi.

Legatur, imprimis, quod frater istius A. declaravit: “Circa sei mesi prima dell’incontro tra M. e A. io ebbi modo di incontrare quest’ultimo ... e in questa occasione sentii da lui esprimere l’intenzione di trovarsi una giovane adatta, di buona famiglia, *conditio sine qua non*, da sposare”.

Ac L. P. fatetur: “A. aveva il desiderio di mettere su la propria famiglia e mostrava di essere molto interessato all’unione con M.”; quae: “A. ci teneva in modo particolare a celebrare questo matrimonio” deinceps redintegrat.

32. – Altera ex parte, bene sciebat conventus propter suam addictionem drogasticam nuptiale propositum vanificatum iri; unde molitus est fraudem, per quam mulieri commenticium sui imaginem praebuit, formidandum dependentiae toxicae vitium occultans.

Neque sustinentur speciosa primi gradus Tribunalis ratiocinia, de carente apud virum conscientia sui status, ideoque de non satis probata eiusdem intentione decipiendi. Bene ad rem responderunt RR. Tribunalis Flaminii Iudices, quibus libenter vocem relinquimus.

Iure enim, quoad argumentationem Etruscorum Iudicum, animadvertit Collegium Flaminium: “un’affermazione contestabile in quanto non è pensabile che un tossicodipendente non conosca la sua condizione, al di là del grado di gravità e di valutazione, un’affermazione che ha più il sapore di un’autogiustificazione che non di una convinzione.

La verità è che avendo incontrato una giovane innamorata, semplice, pulita e ingenua, egli non voleva perderla, e quando viene interpellata da M., consapevole della gravità del suo stato e della notorietà della sua condizione, non può negare; ecco allora la tenue ammissione: ‘qualche canna saltuariamente’. A distanza di sei mesi dopo le nozze la verità venne alla luce e la donna rimase sconvolta sentendosi ingannata”.

Qui praelaudati Iudices scite commentati etiam sunt: “Nel momento in cui A. afferma di non conoscere la sua malattia inganna se stesso, ma tale autoinganno non annulla né cancella la consapevolezza di vivere nel proprio male e quindi nel riconoscerlo, seppure non con piena lucidità”.

33. – Quibus attentis, probationem doli a convento patrati, et quidem circa qualitatem maximi momenti, e qua scaterere poterat et de facto scatuìt gravis communitatis coniugalìs perturbatio, plene adeptam esse, nemo est qui negare audeat.

34. – Secus, autem, argumentandum est – quod breviter ostendemus – relate ad alterum accusatum caput, seu erroris in qualitate viri directe et principaliter ab actrice intenta.

Nullimode, enim, subscribi potest affirmationi, praeproperae quidem, a Iudicibus Tribunalis Flaminiì prolatae: “Dall’ accertamento del dolo perpetrato dal Convenuto, deriva logicamente, e, nel caso presente, di fatto la presenza dell’ errore nell’ Attrice”; qui Iudices, insuper, qualitatem intentam generice indicant in “idoneità al matrimonio, direttamente e principalmente voluta dall’ Attrice, pur se implicitamente”.

Namque apte, etsi concise, diversa praesupposita utriusque capitis hac in sede discussi explicavimus; non licet, igitur, ex iudiciali affirmatione perpetrati doli circa qualitatem obiective gravem, sic et simpliciter conicere intentionem subiectivam, directam quidem et principalem, in eandem (vel in aliquam similem) qualitatem, licet implicitam. Nisi enim per se probetur haec directa et principalis in qualitatem clare et distincte designatam, nullitas ex capite erroris, ad normam can. 1097, § 2, pronuntiari nunquam potest.

35. – In casu, ergo, rector evadit argumentatio sententiae Tribunalis Etrusci, sic eloquentis: “...non è dato di individuare con sufficiente determinazione la qualità che l’ Attrice avrebbe inteso e desiderato direttamente e principalmente nell’ uomo da lei incontrato e sposato, tanto da identificare in questa qualità cercata la sua stessa personalità”; ac dein: “Possiamo affermare che l’ Attrice non abbia cercato in modo diretto e principale nel giovane, cui si era sinceramente legata, una determinata qualità peculiare, di tipo morale, spirituale o religioso, oppure afferente al campo dell’ impegno civile della persona come pure della sua professione, ecc. e che tale qualità ella abbia ricercato con positiva intenzione, anche solo implicita, subordinando il matrimonio all’ esistenza di quella, con la quale si sarebbe venuta a identificare la stessa persona del contraente”.

36. – Profecto, id sine ambagibus eruitur ex actis, tum ex ipso actricis vadimonio, quae admittit se tota viri personalitate allectam esse – “Mi colpì in lui prima di tutto la sua bellezza, poi il suo modo ... brillante e accattivante, la sua buona educazione, il buon nome che portava ed il fatto che era pure in un’ età adatta per fare una famiglia” –, tum ex testimoniis, negantibus quamlibet qualitatem ab actrice apud sponsum specificè requisitam esse – “Non mi pare che M. avesse cercato particolari qualità

nel suo futuro marito, desiderava semplicemente sposarsi con lui”; “Non credo che M. desiderasse qualcosa di particolare in A., il suo sentimento era per lui e basta” – vel revocantibus mulieris in personam conventi attractionem – “M. era veramente innamorata di A.” –, seposita igitur cuiusvis peculiaris qualitatis consideratione.

Sane delusa evasit M. generosa et forsitan aliquantulum ingenua persuasio, quam de viri personalitate, amore incensa, conceperat: “doveva apparirle una specie di ‘principe azzurro’” (ita testis S.); ast iuvenilium illusionum caedes, quamvis commiseranda, certo certius sub contemplatione capitis legalis de errore facti minime recidit.

37. – Quibus omnibus in iure et in facto mature perpensis, Nos infrascripti PP. DD. Auditores de Turno, pro Tribunale sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi Nomine invocato, declaramus, decernimus et definitive sententiamus, ad propositum dubium respondentes: *Affirmative, seu constare de matrimonii nullitate, in casu, dumtaxat ob dolum a viro convento patratum, Vetito tamen viro transitu ad alias nuptias, nisi coram R.mo loci Ordinario promiserit se iuxta Ecclesiae leges contracturum.*

Ita pronuntiamus, mandantes locorum Ordinariis et Tribunalium Administris, ut hanc Nostram definitivam sententiam notificent omnibus quorum intersit, et executioni tradant ad omnes iuris effectus.

Haec sententia, cum sit alterius sententiae confirmatoria, fit executiva.

Ideo ius est parti actrici, seu d.nae M., quae alioquin non impediatur, notificatione sententiae recepta, novas ineundi nuptias.

Sed idem ius non competit parti conventae, seu d.no A., cum eidem appositum sit vetitum ad canonicas nuptias ineundas, nisi coram R.mo loci Ordinario promiserit se iuxta Ecclesiae leges contracturum. (*Omissis*).